SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 317-735-783-957-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Senato della Repubblica nella seduta del 14 luglio '1988 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati nn.* **317, 735, 783** *e* **957**)

d'iniziativa dei senatori GIUGNI, FABBRI, SCEVAROLLI, ACQUAVIVA, CIMINO, CASOLI, AGNELLI Arduino, CASTIGLIONE e BOZZELLO VEROLE; MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, BEORCHIA, BUTINI, COLOMBO, CORTESE, FONTANA Elio, GIACOVAZZO, GUZZETTI, IANNI, PATRIARCA, RUFFINO, ZANGARA, ANGELONI, ROSATI e LIPARI; GUALTIERI, COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE, VALIANI e VISENTINI; ANTONIAZZI, MAFFIOLETTI, IANNONE, VECCHI, TARAMELLI, FRANCHI, TOSSI BRUTTI, VIGNOLA, IMBRÌACO, SENESI e ALBERICI

(V. *Stampato Camera n.* **3039**)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 maggio 1990 ed unificato con i disegni di legge (V. *Stampati Camera nn.* **143, 212, 505, 1035, 2092, 2187** *e* **2521**)

d'iniziativa dei deputati PAZZAGLIA; PIRO; CONTU e ROJCH; ROSSI di MONTELERA; MARTINAZZOLI, MANCINI Vincenzo, CRISTOFORI, RUSSO Raffaele, ZANIBONI, ZOLLA, SCOTTI Vincenzo, ANSELMI, AUGELLO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BONFERRONI, CARRUS, FAUSTI, GRIPPO, MONGIELLO, NENNA D'ANTONIO, PORTATADINO, QUARTA, SARTI, USELLINI, ZOSO e ZUECH; LA MALFA, DEL PENNINO, BOGI, BRUNI Giovanni, CASTAGNETTI Guglielmo, DE CAROLIS, DUTTO, FIRPO, GALASSO, GRILLO Salvatore, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ e SANTORO; GHEZZI, RODOTÀ, BASSOLINO, PALLANTI, BARBERA, FERRARA, GARAVINI, BASSANINI, BORGHINI, VIOLANTE, FRACCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI, FRANCESE, LUCENTI, MIGLIASSO, NAPPI, REBECCHI, RECCHIA, SAMÀ, SANFILIPPO e PELLEGATTI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 maggio 1990

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

(Diritti sindacali)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici

TITOLO I

NORME PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, quelli diretti a garantire il godimento dei beni costituzionalmente tutelati della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, della libertà di circolazione, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della libertà di comunicazione.

2. In particolare sono considerati tali i seguenti servizi eroganti prestazioni, comprese quelle immediatamente strumentali, indispensabili per garantire il godimento dei beni di cui al comma 1:

a) l'igiene e la sanità;

(*Vedi anche, in diversa formulazione, le lettere* c), d) *ed* e) *del presente comma, nel*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
testo approvato dal Senato della Repubblica)	patrimonio storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonchè la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonchè ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) i trasporti pubblici, anche in concessione, e la disciplina del traffico;	*b*) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
c) la produzione e la distribuzione di energie, risorse naturali e beni di prima necessità, nonchè la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;	**soppressa;** (*collocata, in diversa formulazione, nella lettera* a) *del presente comma*)
d) la protezione civile;	**soppressa;** (*collocata, in diversa formulazione, nella lettera* a) *del presente comma*)
e) l'amministrazione della giustizia;	**soppressa;** (*collocata, in diversa formulazione, nella lettera* a) *del presente comma*)
	c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonchè gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
f) le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica;	**soppressa;** (*collocata, in diversa formulazione, quale lettera* e) *del presente comma*)
g) l'istruzione, con particolare riguardo agli scrutini e agli esami nelle scuole pubbliche e legalmente riconosciute di ogni ordine e grado, nonchè agli esami conclusivi dei cicli di istruzione universitaria;	*d*) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonchè lo svolgimento degli scrutini finali e degli

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(*Vedi, in diversa formulazione, la lettera* f) *del presente comma, nel testo approvato dal Senato della Repubblica*)

h) l'erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento;

i) le dogane, con particolare riferimento al controllo su merci deperibili;

l) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali.

Art. 2.

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nel comma 2 dell'articolo 1 il diritto di sciopero, fatte salve le norme previste dai codici di autoregolamentazione per le organizzazioni che le abbiano adottate, è esercitato con preavviso e con l'indicazione della durata, nonchè con l'adozione di misure dirette a consentire le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio, mediante astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni, ovvero mediante forme di erogazione periodica, fatti salvi gli eventuali servizi alternativi.

2. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi, nel rispetto del diritto di sciopero, anche in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, definiscono nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè nei regolamenti di servizio da concordarsi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

soppressa;

soppressa;

soppressa.

Art. 2.

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonchè contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1 e le conseguenti misure rivolte a consentire gli adempimenti di cui al comma 1, prevedendo altresì la pronta riattivazione del servizio quando l'astensione sia terminata.

3. In caso di mancato accordo le parti, esaurite le eventuali procedure di composizione delle controversie collettive disciplinate dai contratti collettivi o dagli accordi di cui al comma 2, sono tenute a richiedere l'intervento della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici prevista dall'articolo 12, comma 1, la quale esprime un parere sui criteri relativi all'applicazione delle misure di cui al comma 1.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

organismi rappresentativi del personale, di cui all'articolo 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.

Soppresso.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonchè al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.

4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 2 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno due giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e della riattivazione degli stessi.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed al fine altresì di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il termine di preavviso di cui al comma 1 è di cinque giorni. È fatta salva la diversa previsione del termine contenuta nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

(*Vedi, in diversa formulazione, il comma 4 del presente articolo, nel testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

servizio nonchè i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.

Soppresso. (*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 6 del presente articolo*)

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge possono essere determinati termini superiori.

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 3.

1. Il termine di preavviso di cui all'articolo 2, comma 1, e quello di comunicazione agli utenti di cui al medesimo articolo 2, comma 4, sono rispettivamente di dieci e cinque giorni quando lo sciopero riguarda i servizi di trasporto da e per le isole.

2. In tal caso le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire d'intesa con le organizzazioni sindacali i collegamenti indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive dandone comunicazione agli utenti a norma del predetto articolo 2, comma 4.

Art. 4.

1. I lavoratori che si astengano dal lavoro ove lo sciopero sia stato effettuato senza l'osservanza del termine di preavviso di cui al comma 5 dell'articolo 2 o che, richiesti a norma del comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività necessaria per assicurare i livelli indispensabili di funzionamento del servizio di cui al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 3.

Soppresso.

1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonchè per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2.

Art. 4.

1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comma 1 dello stesso articolo, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamino uno sciopero o ad esso aderiscano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono sospesi per la durata dell'azione stessa ed in ogni caso per un periodo non inferiore ad un mese i benefici di ordine patrimoniale discendenti dagli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

3. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti o i preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati degli enti e delle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, nei casi di maggiore gravità, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti dagli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.

4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati, degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o, rispettivamente, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su denunzia dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento di una somma di denaro,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'ultima parte del precedente comma 2.

Art. 5.

1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

Art. 6.

1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.

Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale compe-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rapportata alla gravità del comportamento, non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata violazione, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva».

Art. 7.

1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro.

Art. 8.

1. Quando esista un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai beni di cui al comma 1 dell'articolo 1 a causa dell'astensione collettiva dal lavoro, il commissario del Governo presso la regione o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, sentiti i sindaci competenti o il presidente della Giunta regionale, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto abbia rilevanza interregionale o nazionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo.

2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentite, ove

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.

Art. 8.

1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente alle modalità dell'astensione collettiva dal lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri casi, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile, invitando le parti, in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*.

2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentite, ove

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre i presidenti della Giunta regionale e dell'amministrazione provinciale, nonchè i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a imporre le misure idonee ad assicurare indispensabili livelli di funzionamento del servizio. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 deve altresì specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.

4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura del titolare del potere di emanarla, ai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonchè mediante affissione nei luoghi di lavoro da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o di diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.

5. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale, nonchè i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone all'amministrazione od impresa erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.

3. *Identico.*

4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonchè mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 9.

1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10.

1. L'ordinanza di cui all'articolo 8, comma 2, immediatamente esecutiva, è impugnabile, entro sette giorni dall'affissione, dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, dai singoli prestatori di lavoro e dal datore di lavoro che ne abbiano interesse, davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro nel cui mandamento ha sede l'autorità che l'ha emanata.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 10.

1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. La norma sulla competenza per territorio di cui al comma 1 prevale su ogni altra disposizione anche se prevista da leggi speciali. L'eccezione di incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Nel caso in cui siano proposti più ricorsi contro la medesima ordinanza, il pretore deve disporne la riunione.

3. Il pretore, sentite le parti ed assunte sommarie informazioni, entro tre giorni dal deposito del ricorso, se ricorrono fondati motivi, può sospendere, con decreto motivato, l'efficacia del provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.

4. Contro il decreto di cui al comma 3 è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione di fronte al tribunale in funzione di giudice del lavoro, che decide, entro sette giorni, con sentenza immediatamente produttiva di effetti. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. L'efficacia provvisoria del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato in sede di opposizione.

Art. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.

TITOLO II

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE RELAZIONI SINDACALI NEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 12.

1. È istituita una Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.

Soppresso.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

fine di valutazione e di indagine sull'andamento delle relazioni sindacali e dei conflitti collettivi di rilevante interesse nazionale, riguardanti amministrazioni o imprese erogatrici di servizi, anche se gestiti con rapporti di lavoro di diritto privato.

2. La Commissione è composta dal presidente e da sei membri, scelti fra persone particolarmente competenti nelle discipline scientifiche riguardanti i rapporti di lavoro e le relazioni industriali. Uno dei componenti è nominato fra i consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) esperti facenti parte della commissione dell'informazione di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica a seguito di delibera adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, o che abbiano comunque con i suddetti organismi rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione svolge i propri lavori, stabilendone le eventuali forme di pubblicità, presso il CNEL, valendosi delle sue strutture e di quelle dell'Osservatorio del pubblico impiego. Utilizza dati ed informazioni che pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali ed imprese, se richieste, pongono a sua disposizione nel termine da essa indicato. Può valersi dell'assistenza tecnica di esperti di problemi specifici del settore interessato dal conflitto.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonchè di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonchè coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonchè dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonchè di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. La Commissione per lo svolgimento dei suoi lavori si avvale di personale messo a disposizione dal Segretariato generale del CNEL, previa collocazione fuori ruolo del suddetto personale, o di personale espressamente distaccato, collocato fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni, ovvero assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, anche a tempo parziale.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1 miliardo per il 1988 e in lire 3 miliardi annui per il 1989 ed il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma del processo amministrativo».

(*Vedi, in identica formulazione, il comma 7 del presente articolo, nel testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. La Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'adeguatezza rispetto all'esercizio dei servizi pubblici dei codici di autoregolamentazione e delle altre regole di condotta redatte dai sindacati, dalle amministrazioni pubbliche e dalle organizzazioni imprenditoriali o da singole imprese erogatrici, nonchè delle clausole relative allo svolgimento di servizi minimi garantiti eventual-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Soppresso. (*Collocato, in identica formulazione, quale secondo periodo del comma 6 del presente articolo*).

Art. 13.

1. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo, e 2 dell'articolo 2, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti una

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mente contenute in contratti od accordi sindacali;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni eventualmente sottoposte dalle commissioni di valutazione istituite da contratti od accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione, nonchè, su proposta congiunta delle parti sociali, su problemi interpretativi ed applicativi di detti testi, ai soli effetti di cui alla successiva lettera *d*);

c) sovraintende, se richiesta e nei modi concordati con le parti interessate, allo svolgimento delle consultazioni indette ai fini della approvazione dei codici di autoregolamentazione e delle clausole negoziali sui servizi minimi garantiti;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

proposta sull'insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle loro modalità di svolgimento, compie, su richiesta delle parti o di propria inziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica; su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2 per la parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, formula alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

soppressa;

c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

d) formula la proposta di cui all'articolo 14 e può indire le consultazioni previste dal medesimo articolo;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

d) riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del medesimo o di propria iniziativa, in ordine all'andamento dei conflitti nazionali e locali relativi a pubblici servizi e al comportamento tenuto dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, indicandone la conformità alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sui servizi minimi garantiti. A tale scopo, acquisisce i fatti e sente le parti interessate e rende poi un rapporto al Presidente del Consiglio dei ministri, chiarendo i termini economici e normativi della controversia. Può rendere il medesimo rapporto anche in relazione alle valutazioni ed ai giudizi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) e alla successiva lettera *f*). Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a portare tali rapporti a conoscenza delle Camere e ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione;

e) svolge, su iniziativa delle parti o del Presidente del Consiglio dei ministri, un tentativo di conciliazione delle vertenze di rilievo nazionale formulando, ove richiesta, una proposta di composizione;

f) può formulare proposte ad organizzazioni sindacali, amministrazioni ed imprese nei casi di cui al primo periodo della precedente lettera *d*), circa le misure immediate che possono essere necessarie per attenuare i disagi all'utenza;

g) può invitare le organizzazioni sindacali e le amministrazioni od imprese erogatrici ad istituire, ove non esistano, commissioni di valutazione ed indagine sui conflitti in atto a livello regionale e locale.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione può sentire le organizzazioni degli utenti dei servizi pubblici comunque costituite.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;

f) trasmette ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.

soppressa;

soppressa;

soppressa.

Soppresso.

Art. 14.

1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, può indire, sempre che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*. La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93

Art. 14.

1. Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è integrato nel

Art. 15.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

senso che, anche al fine ivi considerato, possono essere previsti termini di preavviso maggiori di quelli stabiliti nell'articolo 2, comma 5.

2. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è sostituito dal seguente:

«Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero».

Art. 15.

1. All'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli accordi sindacali ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale, salve le eventuali clausole di cui al comma quinto dell'articolo 11, che restano in vigore fino ad eventuale disdetta comunicata sei mesi prima della scadenza».

Art. 16.

1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della citata legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei princìpi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge.

Art. 17.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1. *Identico.*

Art. 16.

1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

1. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

«Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perchè ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perchè ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato.

Identico».

2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 18.

1. I soggetti legittimati alla contrattazione di comparto possono costituire apposite commissioni di livello regionale, alle quali sono deferite, ad iniziativa dei lavoratori interessati, controversie individuali e plurime riguardanti i rapporti di lavoro di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93. La relativa richiesta sospende la decorrenza dei termini per il ricorso giurisdizionale.

2. La commissione formula, non oltre novanta giorni, una proposta di soluzione stragiudiziale della controversia, che è comunicata al lavoratore e all'amministrazione competente. Se è accettata dal lavoratore o da un suo rappresentante in forza di specifico mandato entro il termine di venti giorni, l'amministrazione provvede, entro i venti giorni successivi, in conformità totale o parziale alla proposta della commissione ovvero la respinge con provvedimento motivato.

3. In caso di mancata emanazione dell'atto entro quaranta giorni dalla ricezione della proposta, quest'ultima si intende accolta e l'amministrazione è tenuta ad emanare i necessari provvedimenti di attuazione. In tale ipotesi, nonchè in quella di adesione espressa alla proposta, non può più essere adita, per la medesima controversia, l'autorità giudiziaria.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Art. 19.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 19.

1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1° aprile 1981, n. 121.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20

Identico.